



Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2013¹ N-SIS è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. i

¹ La presente ordinanza disciplina:

- i. la procedura di consultazione con altri uffici SIRENE.

Art. 2 lett. a, c, i-k, n-p

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *segnalazione*: un insieme di dati relativi a persone o oggetti da memorizzare o già memorizzato nel sistema d'informazione di Schengen (SIS) per gli scopi previsti;
- c. *segnalazione in entrata*: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato Schengen;
- i. *procedura di consultazione*: lo scambio di informazioni con altri uffici SIRENE e altre autorità svizzere in merito a determinate segnalazioni;
- j. *immagine del viso*: una ripresa digitale del viso di una qualità che, sotto il profilo tecnico, permette di effettuare un confronto;
- k. *fotografia*: una ripresa digitale.
- n. *Stato Schengen*: uno Stato vincolata da uno degli accordi di associazione a Schengen.
- o. *reati di terrorismo*: i reati elencati nell'allegato 1a;
- p. *altri reati gravi*: i reati elencati nell'allegato 1b.

¹ RS 362.0

Art. 3 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Garantisce che i dati del SIS siano per quanto possibile disponibili per gli utenti.

² Stabilisce, in conformità con gli articoli 10 e 45 del regolamento (UE) 2018/1861² nonché degli articoli 10 e 60 del regolamento (UE) 2018/1862³, in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 4 cpv.6

⁶ Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 stabilisce:

- a. i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, dal SIMIC, dal sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE e dal sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali sono trasferiti nel N-SIS per via automatizzata;
- b. la trasmissione automatizzata dei dati provenienti da RIPOL, dal SIMIC e dal sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE.

Art. 5 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 3

¹ ... Esso attesta l'attività dell'ufficio SIRENE e amministra la documentazione e le pratiche che sono in relazione con le segnalazioni nonché con lo scambio di informazioni supplementari e di dati complementari.

³ I dati trattati nel sistema possono essere ricercati in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati dattiloscopici o ai profili del DNA.

Art. 6 lett. b e c

Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS:

- b. le autorità cantonali di giustizia, le autorità in materia di successioni ereditarie e le autorità di protezione dei minori e degli adulti, per quanto svolgano compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e LSIP;

² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione secondo GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

³ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione secondo GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56

- c. le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione per quanto svolgano compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera c LSIP.

Art. 7 cpv. 1 lett. a n. 1, 5, 6, 8 e 9, lett. f n. 3 e 4, lett. f^{bis}, lett. h n. 1 e 2, lett. h^{bis}, h^{ter} e i-l

¹ Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati del SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. presso fedpol:
1. i servizi competenti per la pronuncia di misure di allontanamento e di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI⁴,
 5. i servizi competenti per le ricerche relative al luogo di dimora delle persone e il trattamento delle segnalazioni di documenti d'identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,
 6. i servizi competenti per il trattamento dei dati segnalatici di natura biometrica,
 8. l'Ufficio centrale armi: per verificare se il richiedente di un'autorizzazione al porto d'armi è ricercato ai fini dell'estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d'indagine o un controllo mirato e se l'arma da fuoco in questione sia ricercata per sequestro o ai fini di prova in un procedimento penale,
 9. il servizio competente dello scambio internazionale d'informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive, per la raccolta e lo scambio di informazioni nel quadro di una sorveglianza discreta, un controllo d'indagine o un controllo mirato di persone, veicoli e altri oggetti, ai fini della prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna;
- f. l'ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:
3. per identificare le persone che hanno presentato una domanda d'asilo,
 4. per verificare le domande di naturalizzazione;
- f^{bis}. gli ambiti direzionali Immigrazione e integrazione nonché Asilo della SEM: per verificare le segnalazioni ai fini del rimpatrio nonché per controllare e diffondere tali segnalazioni nel SIS;
- h. le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 25 settembre 2015⁵ sulle attività informative (LAIIn):

⁴ RS 142.20

⁵ SR 121

1. per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli conformemente ai compiti di tali unità volti a salvaguardare la sicurezza interna,
 2. per prevenire o individuare reati di terrorismo o altri reati gravi;
- h^{bis}* presso la SECO: le unità competenti per il rilascio delle autorizzazioni d'exportazione di armi da fuoco, per verificare se il richiedente dell'autorizzazione è ricercato ai fini dell'extradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d'indagine o un controllo mirato e se le armi da fuoco da esportare sono ricercate per sequestro o ai fini di prova in un procedimento penale;
- h^{ter}* presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile: le unità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, per verificare se gli aeromobili e i relativi motori presentati per l'immatricolazione sono stati rubati o sono ricercati ai fini di prova in un procedimento penale;
- i. le autorità cantonali della migrazione:
 1. per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS,
 2. per verificare le segnalazioni ai fini del rimpatrio nonché per controllare e diffondere tali segnalazioni nel SIS;
 - i^{bis}* le autorità cantonali e comunali, per verificare le domande di naturalizzazione;
 - j. gli uffici della circolazione stradale: per verificare se il veicolo loro presentato, il relativo documento o la targa sono stati rubati o altrimenti sottratti o se sono ricercati ai fini di prova in un procedimento penale;
 - k. gli uffici della navigazione: per verificare se il natante loro presentato o il relativo motore è stato rubato o altrimenti sottratto o se è ricercato ai fini di prova in un procedimento penale;
 - l. gli uffici cantonali delle armi: per verificare se il richiedente di un'autorizzazione è ricercato ai fini dell'extradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d'indagine o un controllo mirato e se l'arma da fuoco in questione è ricercata per sequestro o ai fini di prova in un procedimento penale.

Art. 9 lett. a^{bis}, c, d, j, o e p

L'ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti:

- a^{bis}*. avvia le misure necessarie nel caso in cui le segnalazioni di persone o oggetti conducono a un riscontro positivo;
- c. diffonde tutte le altre segnalazioni di persone; sono eccettuate le segnalazioni della SEM e dei Cantoni ai fini del ritorno nonché della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi;

- d. verifica le segnalazioni in uscita compresi i dati complementari, nonché le informazioni supplementari controllandone l'ammissibilità formale, l'esattezza, la completezza e l'attualità; sono eccettuate le segnalazioni della SEM e dei Cantoni ai fini del ritorno nonché della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi, sempreché non riguardino l'espulsione giudiziaria.
- j. esegue le consultazioni necessarie nei sistemi d'informazione e riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari e i documenti motivanti le segnalazioni;
- o. completa le segnalazioni con i dati complementari o diversi di cui agli articoli 11-11b che gli sono comunicati;
- p. è competente per verificare la qualità dei dati registrati.

Art. 9a Consultazione dei sistemi d'informazione da parte dell'ufficio SIRENE

Per adempiere i propri compiti, l'ufficio SIRENE può, nell'ambito dei suoi diritti d'accesso, verificare con una consultazione se sono registrate informazioni su segnalazioni di persone o oggetti risultanti da comunicazioni nazionali o internazionali in uno dei seguenti sistemi d'informazione:

- a. N-SIS;
- b. RIPOL;
- c. SIMIC;
- d. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE;
- e. VOSTRA;
- f. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS);
- g. sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS);
- h. sistema nazionale visti (ORBIS); e
- i. banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF).

Inserire dopo il titolo della sezione 1

Art. 9b Proporzionalità

¹ Prima di inserire e prolungare una segnalazione, l'autorità segnalante verifica che la segnalazione sia proporzionale ai sensi degli articoli 21 dei regolamenti (UE) 2018/1862⁶ e (UE) 2018/1861⁷.

² La proporzionalità è in linea di massima rispettata se la segnalazione avviene in relazione a un reato terroristico.

⁶ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

⁷ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³ Per motivi inerenti alla sicurezza pubblica o interna si può eccezionalmente rinunciare alla registrazione di una segnalazione se è presumibile che possa ostacolare inchieste, indagini o un procedimento in corso.

Art. 9c Compatibilità delle segnalazioni

¹ Prima di inserire una segnalazione l'autorità segnalante verifica se la persona o l'oggetto in questione sono già segnalati. La verifica di una persona è effettuata mediante i dati dattiloscopici, se sono disponibili.

² Qualora vi sia già una segnalazione, l'ulteriore procedura è retta dall'articolo 23 paragrafi 2-4 del regolamento (UE) 2018/1862⁸ e del regolamento (UE) 2018/1861⁹, dall'articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1861.

Art. 11 Dati

¹ I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 3 capitolo 2.

² Nelle segnalazioni di persone sono registrati i dati seguenti:

- a. cognomi;
- b. data di nascita;
- c. motivo della segnalazione;
- d. misura da adottare;
- e. dati dattiloscopici e immagini del viso, sempreché disponibili.

³ I dati trattati nel sistema possono essere ricercati in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati dattiloscopici, alle tracce dattiloscopiche o ai profili del DNA.

⁴ Se si viene a conoscenza di dati complementari o diversi in merito a una segnalazione esistente, tali dati sono aggiunti alla segnalazione conformemente all'articolo 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1862¹⁰ e all'articolo 44 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1861¹¹.

Art. 11a Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone

È obbligatorio registrare i dati seguenti:

- a. per le segnalazioni ai fini dell'estradizione e le segnalazioni di persone ignote: il tipo di reato;
- b. per le segnalazioni di persone bisognose di protezione:
 1. l'autorità segnalante,

⁸ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

⁹ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

¹⁰ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

¹¹ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

2. la decisione o la sentenza alla base della segnalazione,
 3. la categorizzazione del tipo di caso;
- c. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio:
1. un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,
 2. il termine per la partenza volontaria, sempreché sia stato concesso,
 3. l'indicazione se la decisione di rimpatrio è connessa a un divieto d'entrata;
- d. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno:
1. un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,
 2. la categoria dei motivi della segnalazione.

Art. 11b Trattamento di profili del DNA, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso

¹ I profili del DNA, i dati dattiloscopici, le tracce dattiloscopiche, le fotografie e le immagini del viso possono essere registrati nel SIS soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 42 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1862¹² e all'articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1861¹³.

² Una consultazione basata esclusivamente sui dati dattiloscopici o sulle tracce dattiloscopiche è ammessa:

- a. a scopo d'identificazione, se non è possibile accertare l'identità della persona in base ai dati d'identità;
- b. se tali dati sono scoperti sul luogo di commissione di un reato terroristico o di un altro reato grave, sono molto probabilmente attribuibili all'autore del reato e la consultazione avviene simultaneamente nell'AFIS.

Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva

¹ L'ufficio SIRENE chiede all'ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o bisognosa di protezione oppure di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con:

Art. 14a Integrazione della segnalazione di una persona con un oggetto

¹ Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata, la segnalazione può essere integrata con un'informazione supplementare su un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile o un documento ufficiale vergine, se sussiste un indizio chiaro di connessione tra la persona segnalata e l'oggetto.

¹² Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

¹³ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

² La procedura di cui al capoverso 1 è possibile nel caso delle seguenti segnalazioni:

- a. per l'arresto ai fini dell'extradizione;
- b. in vista della partecipazione a un procedimento penale;
- c. di persone scomparse o bisognose di protezione.

³ Una segnalazione di cui al capoverso 2 lettera a può essere integrata anche con un'arma da fuoco.

Art. 14b Connessione di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato

Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata o localizzare un oggetto segnalato si può segnalare un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile, un'arma da fuoco, un documento ufficiale vergine oppure un documento d'identità smarrito o un mezzo di pagamento diverso dai contanti, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 36 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1862¹⁴. La segnalazione dell'oggetto è associata alla segnalazione originaria della persona o dell'oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva, lett. e (concerne soltanto il testo tedesco), i e j, cpv. 1^{bis}, 2 e 3

¹ Conformemente ai manuali SIRENE, l'ufficio SIRENE scambia con altri uffici SIRENE e con le autorità svizzere competenti, entro 12 ore dalla ricezione, le informazioni supplementari necessarie nell'ambito di una segnalazione:

- e. *concerne soltanto il testo tedesco*;
- i. nel quadro di procedure di consultazione prima del rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata a cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o del rimpatrio oppure volte a verificare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno o il visto ai cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o del rimpatrio;
- j. se sono disponibili dati complementari o modificati riguardanti una segnalazione di un altro Stato Schengen.

^{1bis} Gli uffici SIRENE agiscono immediatamente in caso di segnalazioni:

- a. per reati di terrorismo;
- b. per l'arresto ai fini dell'extradizione;
- c. di persone bisognose di protezione.

² Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. Sono fatti salvi gli articoli 26 e 33 capoverso 2 lettera c.

¹⁴ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³ Mediante lo scambio di informazioni supplementari, l'ufficio SIRENE informa Europol su riscontri positivi in relazione a reati di terrorismo. Non sono trasmesse le informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso o la sicurezza di una persona oppure sarebbero in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato Schengen segnalante.

Art. 15a Ruolo della SEM

¹ La SEM è il servizio di contatto dell'ufficio SIRENE per le questioni relative alla consultazione o allo scambio di informazioni supplementari, alle segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

² All'occorrenza, la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti.

³ La SEM adotta le misure necessarie per mettere le informazioni a disposizione dell'ufficio SIRENE entro il termine previsto.

⁴ In quanto servizio di contatto, la SEM può modificare o completare tutte le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Art. 18 cpv. 5

Abrogato

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Titolo dopo il titolo del capitolo 6

Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

Art. 19a Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio soltanto in presenza della pertinente decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell'espulsione giudiziaria nel N-SIS è ordinata dal giudice che ha disposto la misura.

Art. 19b Procedura di segnalazione

¹ La SEM, le autorità cantonali della migrazione e le autorità incaricate dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria registrano nel SIMIC le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio e controllano se sono adempite le condizioni per una segnalazione nel SIS.

² L'ufficio SIRENE consulta un altro Stato Schengen per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest'ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:

- a. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
- b. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.

³ Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l'autorità competente dello Stato Schengen interessato.

⁴ Fedpol registra in RIPOL le decisioni prese in virtù dell'articolo 68 capoverso 1 LStr¹⁵.

⁵ La SEM, le autorità cantonali della migrazione, fedpol e le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria garantiscono che l'ufficio SIRENE riceva senza indugio, al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.

⁶ La SEM e fedpol possono trasmettere in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnalatici di natura biometrica contenuti in AFIS.

Art. 19c Misure

¹ In caso di riscontro positivo alla frontiera esterna, la segnalazione è cancellata ed è attivata un'eventuale segnalazione ai fini della non ammissione. L'ufficio SIRENE informa l'autorità segnalante competente di un altro Stato Schengen.

² In caso di riscontro positivo in Svizzera, le autorità cui compete l'esecuzione della LStr¹⁶ o dell'espulsione giudiziaria decidono nel caso concreto le misure da disporre, sempreché non si applichi la procedura di cui al capoverso 3.

³ Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, l'ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere tutte le informazioni necessarie, in particolare i motivi alla base della segnalazione. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.

⁴ Se l'autorità svizzera esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l'ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione ai fini del rimpatrio.

⁵ La procedura di consultazione deve permettere di decidere se cancellare o mantenere la segnalazione.

¹⁵ RS 142.20

¹⁶ RS 142.20

¹⁷ RS 0.142.112.681

¹⁸ RS 0.632.31

Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione

¹ Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio di cui all'articolo 19*b* capoverso 1 verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite.

² Mettono a disposizione dell'ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:

- a. la sentenza o la decisione su cui si basa il rimpatrio e che lo estende allo spazio Schengen;
- b. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e
- c. le informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili.

³ Effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall'ufficio SIRENE.

⁴ Garantiscono la loro raggiungibilità.

*Titolo***Sezione 1a:****Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno***Art. 21* Procedura di segnalazione

¹ La SEM e le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria garantiscono la segnalazione dell'interessato nel SIMIC.

² L'ufficio SIRENE consulta un altro Stato Schengen per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest'ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:

- a. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
- b. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.

³ Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l'autorità competente dello Stato Schengen.

⁴ Fedpol registra in RIPOL i divieti d'entrata disposti in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrl¹⁹.

⁵ La SEM, fedpol e le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria garantiscono che l'ufficio SIRENE riceva senza indugio, al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.

¹⁹ RS 142.20

⁶ La SEM e fedpol possono fornire in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.

Art. 22 cpv. 3-5

³ Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960²¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, l'ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi alla base di una segnalazione e tutte le informazioni necessarie. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

⁴ Se l'autorità svizzera esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l'ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione.

⁵ La procedura di consultazione deve permettere di decidere se cancellare o mantenere la segnalazione.

Art. 24 cpv. 5

⁵ In virtù dell'articolo 14a capoverso 2 lettera a la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti, se sussiste un indizio chiaro che gli oggetti siano collegati alla persona segnalata.

Art. 25a Occultamento della segnalazione

¹ Per non pregiudicare un'operazione in corso, l'ufficio SIRENE può occultare ai servizi interessati una segnalazione per l'arresto ai fini dell'extradizione per al massimo 48 ore se:

- a. l'obiettivo dell'operazione non può essere raggiunto con altre misure;
- b. l'UFG ha concesso l'autorizzazione; e
- c. gli Stati Schengen coinvolti nell'operazione sono stati informati.

² Previo consenso dell'UFG, il termine secondo il capoverso 1 lettera c può essere prolungato di ulteriori periodi di 48 ore.

²⁰ RS 0.142.112.681

²¹ RS 0.632.31

Art. 26 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Tutti gli Stati Schengen coinvolti in un'operazione sono inoltre automaticamente informati, mediante lo scambio d'informazioni supplementari, qualora una segnalazione sia occultata secondo l'articolo 25a.

*Titolo prima dell'articolo 28***Sezione 3: Segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione***Art. 28 Persone scomparse e persone bisognose di protezione*

Possono essere segnalate:

- a. le persone scomparse che devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce;
- b. le persone scomparse di cui si deve accertare il luogo di dimora;
- c. le persone alle quali deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela.

Art. 29 Condizioni

¹ Le persone scomparse di cui all'articolo 28 lettera a possono essere segnalate soltanto nei seguenti casi:

- a. devono essere obbligatoriamente internate per decisione di un'autorità competente;
- b. sono minorenni.

² Le persone bisognose di protezione capaci di discernimento di cui all'articolo 28 lettera c possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se vi acconsentono o su ordine delle autorità cantonali di polizia.

³ L'autorità che registra una segnalazione relativa a persone di cui all'articolo 28 lettere a e c, all'atto della registrazione, trasmette all'ufficio SIRENE la documentazione dell'autorità segnalante motivante la segnalazione.

⁴ Le condizioni della segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione sono rette dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862²².

⁵ Alla segnalazione di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1862.

⁶ Conformemente all'articolo 14a, la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona oggetto della segnalazione.

²² Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

Art. 30 cpv. 1, 5 e 6

¹ L'ufficio SIRENE comunica senza indugio allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona scomparsa o bisognosa di protezione e scambia con quest'ultimo informazioni supplementari in merito alle misure da adottare nei confronti delle persone di cui all'articolo 28 lettere a e c. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso.

⁵ Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi o bisognosi di protezione e impedire loro di proseguire il viaggio, se una persona investita dell'autorità parentale lo ha richiesto o se un'autorità competente lo ordina.

⁶ Se la persona scomparsa o bisognosa di protezione è minorenni, le misure sono adottate nel rispetto del suo bene e al più tardi entro 12 ore.

Art. 31 cpv. 3

³ Conformemente all'articolo 14a, la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona segnalata.

*Titolo prima dell'art. 33***Sezione 5:****Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato***Art. 33* Condizioni

¹ Ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato possono essere segnalati persone, veicoli, rimorchi, roulotte, natanti, aeromobili, container, armi da fuoco, documenti ufficiali vergini, documenti d'identità e mezzi di pagamento diversi dai contanti.

² La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perseguimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera e se:

- a. sussistono indizi concreti che la persona interessata pianifichi o commetta un reato terroristico o un altro reato grave;
- b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi;
- c. sussistono indizi concreti che la persona interessata costituisca un pericolo grave oppure sia all'origine di gravi minacce per la sicurezza interna o esterna; o

- d. le informazioni sono necessarie per eseguire una pena detentiva in seguito a un reato terroristico o a un altro reato grave.

³ L'ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnalazione ai sensi del capoverso 2 lettera c.

⁴ La segnalazione di oggetti di cui al capoverso 1 ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di un collegamento con reati di terrorismo o altri reati gravi oppure con gravi minacce di cui al capoverso 2.

⁵ Conformemente all'articolo 14*b*, la segnalazione può essere collegata con la segnalazione di oggetti se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 36 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1862²³.

Art. 34 Misure

¹ Le autorità competenti possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della segnalazione, tramite l'ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasione dei controlli di polizia:

- a. il luogo, il momento e il motivo del controllo;
- b. l'itinerario e la destinazione del viaggio;
- c. gli accompagnatori o i passeggeri nel veicolo, nel natante o nell'aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;
- d. qualsiasi identità e descrizione rivelate della persona che usa il documento vergine o il documento di identità oggetto della segnalazione;
- e. gli oggetti di cui all'articolo 33 capoverso 1 che sono stati trovati;
- f. il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container usati;
- g. gli oggetti e i documenti di viaggio trasportati;
- h. le circostanze in cui la persona o gli oggetti di cui all'articolo 33 capoverso 1 sono stati trovati;
- i. tutte le altre informazioni richieste dallo Stato Schengen autore della segnalazione, sempreché la trasmissione sia conforme all'articolo 7 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2018²⁴ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

² Se la segnalazione di persone e oggetti è collegata a una segnalazione secondo l'articolo 14*b*, l'ufficio SIRENE può trasmettere allo Stato autore della segnalazione le informazioni di cui al capoverso 1.

²³ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

²⁴ RS 235.3

³ Le competenze nell'ambito della sorveglianza discreta, del controllo d'indagine e del controllo mirato sono rette dall'articolo 37 paragrafi 3-5 del regolamento (UE) 2018/1862²⁵.

⁴ Un'autorità può far trasmettere dati soltanto se dispone anch'essa della facoltà di procedere a una sorveglianza discreta, un controllo d'indagine e un controllo mirato.

⁵ Se non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, le informazioni devono essere trasmesse nell'ambito di un controllo d'indagine, sempre che l'autorità sia abilitata a procedere a un controllo d'indagine.

⁶ Se non dispone della facoltà di procedere a controlli d'indagine, le informazioni devono essere trasmesse nell'ambito di una sorveglianza discreta, sempre che l'autorità sia abilitata a procedere a una sorveglianza discreta.

Titolo prima dell'art. 34a

Sezione 5a: Segnalazione di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta

Art. 34a Condizioni

Ai fini dell'identificazione di persone sconosciute ricercate possono essere registrati nel SIS i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche completi o incompleti di indiziati di reato se:

- a. i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche sono stati trovati sul luogo di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- b. è molto probabile che appartengano all'autore del reato; e
- c. non consentono l'identificazione in altri sistemi d'informazione nazionali o internazionali.

Art. 34b Misure

¹ In caso di riscontro positivo, l'ufficio SIRENE contatta lo Stato Schengen autore della segnalazione per far verificare:

- a. l'identità della persona;
- b. se sussiste una concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche.

² Se lo Stato Schengen autore della segnalazione conferma l'identità della persona o la concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche, l'Ufficio SIRENE trasmette allo Stato richiedente:

- a. le indicazioni sull'identità della persona; o
- b. l'informazione che non vi sono indicazioni sull'identità della persona.

³ Se una persona oggetto di una segnalazione è stata identificata, lo Stato Schengen autore della segnalazione cancella la relativa segnalazione.

²⁵ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

Art. 35 Condizioni

¹ È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale:

- a. i veicoli a motore, i natanti e i motori di natanti nonché gli aeromobili e i motori di aeromobili;
- b. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali e i container;
- c. le armi da fuoco;
- d. i documenti vergini autentici o falsificati;
- e. i documenti d'identità autentici o falsificati, quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;
- f. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore autentici o falsificati;
- g. le banconote autentiche o falsificate (banconote registrate);
- h. gli oggetti della tecnologia dell'informazione;
- i. le parti identificabili dei veicoli a motore e delle apparecchiature industriali;
- j. altri oggetti identificabili di grande valore.

² Gli oggetti di cui alle lettere h ed i possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se necessario per la lotta alle forme gravi della criminalità transfrontaliera o al terrorismo.

Art. 39 cpv. 1

¹ L'autorità segnalante e l'ufficio SIRENE sono responsabili dell'esattezza e dell'attualità dei dati nonché della legittimità della registrazione nel SIS.

Art. 41 cpv. 2

² Se in occasione della segnalazione di una persona o di un oggetto risulta che essa o esso è già oggetto di una segnalazione in uscita, l'ufficio SIRENE stabilisce, in base all'articolo 9c e ai manuali SIRENE nonché dopo aver consultato le autorità segnalanti, quale segnalazione ha la priorità.

Art. 42 cpv. 3 lett. b, c, e ed f, h-j

³ Nel caso di persone la cui identità è stata usurpata, possono essere registrati e trattati soltanto i seguenti dati personali:

- b. segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
- c. data, luogo e Paese di nascita;
- e. fotografie e immagini del viso;
- f. impronte digitali e palmari;
- h. tipi, numeri, Paesi di rilascio e date di rilascio dei documenti d'identità;

- i. indirizzo;
- j. cognome del padre e della madre.

Art. 43 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone

¹ Conformemente agli articoli 53 paragrafi 1-7 e 55 paragrafi 1-4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1862²⁶, agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/1861²⁷ e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1860²⁸, le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

² Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate non appena è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o è pervenuta una conferma del rimpatrio. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se la cancellazione ne risulta semplificata.

³ Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:

- a. ai fini del rimpatrio oppure della non ammissione e del divieto di soggiorno: dopo tre anni;
- b. per l'arresto ai fini dell'estradizione: dopo cinque anni;
- c. di persone scomparse: dopo cinque anni;
- d. di persone bisognose di protezione: dopo un anno;
- e. in vista della partecipazione a un procedimento penale: dopo tre anni;
- f. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
- g. di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta: dopo tre anni.

⁴ L'ufficio SIRENE è informato automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.

⁵ L'ufficio SIRENE controlla, d'intesa con l'autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga della segnalazione.

⁶ La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi d'anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni in uscita dal SIMIC programmata dal sistema.

⁷ Prima della cancellazione automatica della segnalazione, la SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione e, all'occorrenza, contatta l'autorità segnalante nel SIMIC.

⁸ Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario e proporzionale allo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest'ultima è verbalizzata.

²⁶ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

²⁷ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

²⁸ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione secondo GU L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 1

⁹ In caso di proroga i capoversi 1-7 si applicano per analogia.

¹⁰ Nel caso in cui l'ufficio SIRENE constata che una segnalazione ha raggiunto il suo scopo, la procedura è retta dall'articolo 53 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall'articolo 39 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/1861.

Art. 44 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di oggetti, delle integrazioni e dei collegamenti di segnalazioni

¹ Le segnalazioni di oggetti sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

² Le segnalazioni di oggetti sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:

- a. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
- b. ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale: dopo dieci anni;
- c. di container ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale: dopo cinque anni;
- d. di oggetti della tecnologia dell'informazione: dopo un anno.

³ Le integrazioni a segnalazioni di persone e i collegamenti a segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato sono cancellati quando non sono più necessari. La cancellazione è effettuata automaticamente al più tardi al momento della cancellazione della segnalazione di persone di cui all'articolo 43 capoverso 2 lettere c-g.

⁴ Una segnalazione può essere prorogata conformemente all'articolo 54 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1862²⁹ se ciò è necessario per il suo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest'ultima è verbalizzata.

⁵ In caso di proroga i capoversi 1-4 si applicano per analogia.

⁶ Gli ulteriori dettagli relativi alla cancellazione di segnalazioni di oggetti sono retti dall'articolo 55 paragrafi 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1861³⁰.

Art. 46a Comunicazione di dati a Stati terzi ai fini del rimpatrio

I dati rilevati nel SIS in riferimento a una decisione di rimpatrio e le informazioni supplementari a essa collegate possono essere comunicati a Stati terzi se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860³¹.

²⁹ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³⁰ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³¹ Cfr. nota all'art. 43 cpv. 1

Art. 47 cpv. 1 e 2 primo periodo

¹ Nell'ambito dei suoi compiti, Europol può accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS. Il trattamento delle informazioni ottenute tramite la consultazione del SIS è soggetto all'approvazione dell'autorità segnalante. Europol può chiedere ulteriori informazioni alla Svizzera, purché sia quest'ultima ad aver effettuato la segnalazione. Lo scambio di informazioni supplementari si svolge conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1862³² e al manuale SIRENE.

² Nell'ambito dei loro compiti, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 28, 31, 34a e 35.

Art. 49 Statistica

¹ L'ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonimizzate contenenti le indicazioni sul numero:

- a. delle segnalazioni, delle modifiche e delle cancellazioni per categoria di segnalazione;
- b. dei riscontri positivi per categoria di segnalazione;
- c. degli accessi al SIS;
- d. delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata;
- e. delle segnalazioni cui sono stati aggiunti indicatori di validità;
- f. delle segnalazioni che sono state occultate;
- g. dei rimpatri avvenuti.

² Sono allestite statistiche separate:

- a. sul numero delle consultazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a numero 8 e lettere h^{bis}, h^{ter}, j-l da cui deve risultare anche il numero dei riscontri positivi per categorie di segnalazione, nonché sullo scambio d'informazioni con Europol;
- b. sullo scambio d'informazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1861³³ e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1860³⁴.

³ La SEM e l'ufficio N-SIS di fedpol forniscono all'ufficio SIRENE i dati necessari per allestire le statistiche.

⁴ Nell'ambito degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1862³⁵, 2018/1861 e 2018/1860, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell'UE.

³² Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³³ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³⁴ Cfr. nota all'art. 43 cpv. 1

³⁵ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

Sezione 2: Diritti degli interessati

Art. 51 rubrica e cpv. 1

Diritto di informazione in caso di segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno

¹ I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d'ufficio le informazioni di cui all'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992³⁶ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 51a Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati

Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull'esercizio del diritto all'informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/1862³⁷, 54 del regolamento (UE) 2018/1861³⁸ e 19 del regolamento (UE) 2018/1860³⁹. Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.

Art. 53a Verbalizzazione

¹ Ogni trattamento di dati nel N-SIS è verbalizzato. Sono verbalizzate le seguenti informazioni:

- a. la cronologia della segnalazione;
- b. la data e l'ora del trattamento dei dati;
- c. i dati utilizzati per la consultazione;
- d. le informazioni sui dati trattati; e
- e. l'identificatore personale e univoco dell'autorità competente e della persona che tratta i dati.

² I verbali sono conservati per tre anni. I dettagli sono retti dall'articolo 12 dei regolamenti (UE) 2018/1862⁴⁰ e (UE) 2018/1861⁴¹.

Art. 55

Abrogato

³⁶ RS 235.1

³⁷ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³⁸ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

³⁹ Cfr. nota all'art. 43 cpv. 1

⁴⁰ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

⁴¹ Cfr. nota all'art. 3 cpv. 2

II

L'allegato 1 è abrogato.

Gli allegati 2, 3 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1a
(art. 2 lett. o)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o equivalgono a quelli della direttiva (UE) 2017/541⁴² (reati di terrorismo)

1. Pubblica intimidazione (art. 258 CP⁴³);
2. Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP);
3. Sommossa (art. 260 CP);
4. Atti preparatori punibili (art. 260^{bis} CP);
5. Organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260^{ter} CP⁴⁴);
6. Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater} CP);
7. Finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP);
8. Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo art. 260^{sexies} CP⁴⁵);
9. Associazioni illecite (art. 275^{ter} CP);
10. Divieto di organizzazioni (art. 74 LAn⁴⁶);
11. Crimini di cui all'articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 2014⁴⁷ che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.
12. Atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto.

⁴² Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI, del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

⁴³ RS **311.0**

⁴⁴ Nel tenore del 6 ottobre 2020, FF **2020** 6945

⁴⁵ Nel tenore del 6 ottobre 2020, FF **2020** 6945

⁴⁶ RS **121**

⁴⁷ RS **122**

Allegato 1b
(Art. 2 lett. p)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI⁴⁸

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111–114, 116, 122 e 124 CP ⁴⁹)
2. Furti organizzati o con l'uso di armi	Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP))
3. Criminalità informatica	Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143 ^{bis} , 144 ^{bis} , 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)
4. Sabotaggio	Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)
5. Truffa	Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

⁴⁸ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18 luglio 2002, pag. 1.

⁴⁹ Codice penale, RS **311.0**

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995⁵⁰ elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP).
- Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA⁵¹)
- Frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1, 187 cpv. 1 LIFD⁵²)
- Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID⁵³)
- Crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 LICol⁵⁴)
- Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23-28 LOTC⁵⁵)

⁵⁰ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

⁵¹ LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, RS **313.0**

⁵² LF del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, RS **642.11**

⁵³ LF del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS **642.14**

⁵⁴ LF del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale, RS **951.31**

⁵⁵ LF del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, RS **946.51**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	<p>Contraffazione di merci (art. 155 CP)</p> <p>Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM⁵⁶)</p> <p>Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes⁵⁷)</p> <p>Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA⁵⁸)</p> <p>Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI⁵⁹)</p>
8. Racket ed estorsioni	Estorsione (art. 156 CP)
9. Dirottamento di aereo/nave	Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)
10. Traffico di veicoli rubati	Ricettazione (art. 160 CP)
11. Tratta di esseri umani	Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a, 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)
12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	<p>Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183–185 CP)</p> <p>Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)</p>
13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)
14. Stupro	Violenza carnale (art. 190 CP)
15. Incendio volontario	Incendio intenzionale (art. 221 CP)

⁵⁶ L del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS **232.11**

⁵⁷ L del 5 ottobre 2001 sul design, RS **232.12**

⁵⁸ L del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore, RS **231.1**

⁵⁹ L del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS **232.14**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive	Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226 ^{bis} e 226 ^{ter} CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88-91 LENu ⁶⁰)
17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro	Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)
18. Falsificazione di mezzi di pagamento	Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)
19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253 e 317 n. 1 CP)
20. Partecipazione a un'organizzazione criminale	Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260 ^{ter} e 275 ^{ter} CP)
21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi	Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260 ^{quater} CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm ⁶¹)

⁶⁰ LF del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1

⁶¹ L del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
22. Terrorismo	<p data-bbox="505 225 896 517">Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258-260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quater}, 260^{quinquies}, 260^{sexies}, 275^{ter} CP)</p> <p data-bbox="505 528 826 579">Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn⁶²)</p> <p data-bbox="505 592 896 699">Disposizioni penali (art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate⁶³)</p>
23. Razzismo e xenofobia	<p data-bbox="505 711 882 762">Discriminazione e incitamento all'odio (art. 261^{bis} CP)</p>
24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale	<p data-bbox="505 775 906 1145">Genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c-264j CP)</p>
25. Riciclaggio di proventi di reato	<p data-bbox="505 1158 863 1177">Riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP)</p>
26. Corruzione	<p data-bbox="505 1190 906 1329">Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322^{ter}-322^{septies} CP)</p>

⁶² LF del 25 settembre 2015 sulle attività informative, RS 121

⁶³ LF del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, RS 122

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, a ^{bis} , e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrl ⁶⁴)
28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	Disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport ⁶⁵ (Art. 22 LPSp) Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr ⁶⁶) Delitti e crimini secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 LATer ⁶⁷)
29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte	Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24-29 LTBC ⁶⁸)
30. Traffico illecito di organi e tessuti umani	Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1-3 LCEl ⁶⁹) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM ⁷⁰) Delitti secondo la legge sui trapianti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge sui trapianti ⁷¹)
31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2, 19 ^{bis} , 20 e 21 LStup ⁷²)

⁶⁴ LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS **142.20**

⁶⁵ L del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport, RS **415.0**

⁶⁶ L del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari, RS **817.0**

⁶⁷ L del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, RS **812.21**

⁶⁸ L del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS **444.1**

⁶⁹ L del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali, RS **810.31**

⁷⁰ L del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS **810.11**

⁷¹ L dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, RS **810.21**

⁷² L del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, RS **812.121**

Decisione quadro 2002/584/GAI	Reati considerati dal diritto svizzero
32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	<p>Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb⁷³)</p> <p>Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc⁷⁴)</p> <p>Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 L RaP⁷⁵)</p> <p>Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG⁷⁶)</p>

⁷³ L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS **814.01**

⁷⁴ LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS **814.20**

⁷⁵ LF del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, RS **814.50**

⁷⁶ L del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, RS **814.91**

Allegato 2
(Art. 5 cpv. 5)

Diritti d'accesso e di trattamento concernenti il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE

Livelli d'accesso

- A = consultare
B = trattare
vuoto = nessun diritto d'accesso

Abbreviazioni delle autorità

- fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol e del settore ricerca di persone nonché Centrale operativa (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione.)
fedpol III Ufficio federale di polizia: ufficio SIRENE
fedpol IV Ufficio federale di polizia: servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
SEM Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione e ambito direzionale Asilo (*solo per documenti d'identificazione e permessi di soggiorno)

	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	UFG I	SEM
Scopo della segnalazione						
a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno	A	(A)	B	B		B
a ^{bis} Segnalazioni ai fini del rimpatrio	A	(A)	B	B		B
b. Persone per l'arresto ai fini dell'estradizione	A	(A)	B	B	B	
c. Persone scomparse	A	(A)	B	B		
d. Persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale	A	(A)	B	B		
e. Persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A	(A)	B	B		
f. Indiziati la cui identità è sconosciuta	A	(A)	B	B		
g. Fermo o internamento di persone bisognose di protezione	A	(A)	B	B		
h. Segnalazioni di oggetti	A	(A)	B			A*

Allegato 3⁷⁷
(Art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

1 Diritti d'accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS

Livelli d'accesso

- A = consultare in linea
B = trattare
leer = nessun diritto d'accesso

Abbreviazioni delle autorità

- fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol e Centrale operativa (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione.)
fedpol III Ufficio federale di polizia: ufficio SIRENE
fedpol IV Ufficio federale di polizia: servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (** trattamento solo per segnalazioni da RIPOL (non SIMIC)
fedpol V Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale
fedpol VI Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d'identità
fedpol VII Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL
fedpol VIII Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swisspol Index)

⁷⁷ Aggiornato dal n. 2 dell'all. all'O del 2 set. 2015 (RU **2015** 3035), dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU **2017** 563), dal n. II dell'O del 21 nov. 2018 (RU **2018** 4615) e dal n. I 3 dell'O del 3 apr. 2019 sulla fornitura di dati biometrici e sugli accessi in ambito migratorio al N-SIS, in vigore dal 6 mag. 2019 (RU **2019** 1257).

fedpol IX	Ufficio federale di polizia: Servizio centrale Armi
fedpol X	Ufficio federale di polizia: servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni in occasione di manifestazioni sportive
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
UFG I	Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
UFG II	Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori
SEM I	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 1
SEM II	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 2
SEM III	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f ^{bis}
SEM IV	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 3
SEM V	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 4
NAT	Autorità cantonali e comunali cui compete l'esame delle domande di naturalizzazione
Cgcf	Corpo delle guardie di confine
AFD I	Amministrazione federale delle dogane: divisione principale Antifrode doganale
AFD II	Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali
AFD III	Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH)
UFAC	Ufficio federale dell'aviazione civile

SECO	Segreteria di Stato dell'economia: settoreControllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera h ^{bis}
PoCa	Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale
UCA	Uffici cantonali delle armi
PolStr I	Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera i numero 1
PolStr II	Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera i numero 2
UCSN	Uffici della circolazione stradale e navale
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero

Denominazione per campo dati	Confederazione																							Cantoni					Es ter o			
	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	fedpol VI	fedpol VII	fedpol VIII*	fedpol IX	fedpol X	SIC	MPC	UFG I	UFG II	SEM I	SEM II	SEM III	SEM IV	SEM V	NAT	Cgef	AFD I	AFD II	AFD III	UFAC	SECO	PoCa	UCA		Pol Str I	Pol Str II	UCSN
1. Segnalazioni di persone																																
a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno	A	A	B	B*	A	A	B	A		A	A				B	A	A	A			A	A		A				A		A	A	A
a ^{bis} Cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio	A	A	B	B*	A	A	B	A		A	A		A	A	A	A	B	A			A	A					A		B	B	A	A
b. Persone per l'arresto ai fini dell'estradizione	A	A	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
c. Persone scomparse	A	A	B	B	A	A	B	A		A		A	A		A	A	A			A	A	A	A	A			B		A	A		A
d. Persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale	A	A	B	B	A	A	B	A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A					B		A	A		A

Denominazione per campo dati	Confederazione																							Cantoni					Es ter o					
	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	fedpol VI	fedpol VII	fedpol VIII*	fedpol IX	fedpol X	SIC	MPC	UFG I	UFG II	SEM I	SEM II	SEM III	SEM IV	SEM V	NAT	Cgef	AFD I	AFD II	AFD III	UFAC	SECO	PoCa	UCA		Pol Str I	Pol Str II	UCSN	RSE	
e. Persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A	A	B	B	A	A	B	A		A	A	A	A	A			A	A			A	A		A			A							A
f. Indiziati la cui identità è sconosciuta	A	A	B	B	A	A	B	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A			B			A	A			A
g. Persone bisognose di protezione	A	A	B	B	A	A	B	A		A			A	A			A	A	A	A	A	A		A			B			A	A			A
2. Segnalazioni di oggetti																																		
a. Veicola a motore	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B					A	
b. Natante	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B						A
c. Motore di natanti	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B						A
d. Aeromobile	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A	A		B						A
e. Motore di aeromobile	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A	A		B						A

Denominazione per campo dati	Confederazione																							Cantoni						Es ter o		
	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	fedpol VI	fedpol VII	fedpol VIII*	fedpol IX	fedpol X	SIC	MPC	UFG I	UFG II	SEM I	SEM II	SEM III	SEM IV	SEM V	NAT	Cgef	AFD I	AFD II	AFD III	UFAC	SECO	PoCa	UCA	Pol Str I		Pol Str II	UCSN
f. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B				A
g. Roulotte	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B				A
h. Apparecchiatura industriale (p. es. macchinari)	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B				A
i. Container	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A			B				A
j. Arma da fuoco	A	A	B		A		B	A	A		A	A										A	A	A	A		A	B	A			
k. Documento vergine	A	A	B		A	A	B	A							A	A	A	A				A	A	A	A			B		A	A	A
l. Documenti d'identificazione quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio	A	A	B		A	A	B	A							A	A	A	A			A	A	A	A	A			B		A	A	A
m. Documenti dei veicoli	A	A	B		A	A	B	A														A	A	A	A			B				A

Denominazione per campo dati	Confederazione																							Cantoni						Es ter o								
	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	fedpol VI	fedpol VII	fedpol VIII*	fedpol IX	fedpol X	SIC	MPC	UFG I	UFG II	SEM I	SEM II	SEM III	SEM IV	SEM V	NAT	Cgef	AFD I	AFD II	AFD III	UFAC	SECO	PoCa	UCA	Pol Str I		Pol Str II	UCSN	RSE					
n. Targhe dei veicoli	A	A	B		A		B	A			A	A										A	A	A	A							B					A	
o. Banconote	A	A	B		A		B	A															A	A	A	A							B					
p. Oggetti della tecnologia dell'informazione	A	A	B		A		B	A															A	A	A	A							B					A
q. parti identificabili di veicoli a motore	A	A	B		A		B	A			A	A											A	A	A	A						B					A	
r. parti identificabili di apparecchiature industriali	A	A	B		A		B	A			A	A											A	A	A	A						B					A	
s. altri oggetti identificabili di alto valore	A	A	B		A		B	A			A	A											A	A	A	A						B						
t. Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato	A	A	B	A	A		B	A	A	A	A	A	A	A									A	A	A	A	A	A	A	A	B	A					A	

2 Dati memorizzati nel SIS

2.1 Segnalazioni di persone

2.1.1 Persona

Avvertimento
Motivo della segnalazione
Misura da adottare
Insieme di dati principale
Categoria d'identità
Numero e Paese di registrazione della persona
Cognomi
Nomi
Data di nascita
Sesso
Luogo e Paese di nascita
Cittadinanze
Numero dello pseudonimo
Cognomi alla nascita
Cognomi utilizzati precedentemente
Barba, baffi
Colore dei capelli
Tipo di capelli
Caratteristica fisica 1
Caratteristica fisica 2
Statura
Forma del viso
Colore degli occhi
Forma degli occhi
Colore della pelle
Tipo di pelle
Naso
Orecchie
Mento
Denti
Andatura
Impronte digitali
Impronte palmari e del profilo della mano
Immagine del viso

2.1.2 Informazioni supplementari in caso di usurpazione di identità

Informazioni sull'avvertimento
Cognomi
Nomi
Cognomi alla nascita
Cognomi utilizzati precedentemente
Pseudonimi

Data di nascita
Luogo e paese di nascita
Caratteristiche fisiche oggettive e inalterabili
Sesso
Fotografie
Impronte digitali
Impronte palmari e del profilo della mano
Fotografia digitale
Immagine del viso
Numero di documento
Data di rilascio
Autorità di rilascio
Paese di rilascio
Cognome del padre
Cognome della madre
Indirizzo

2.1.3 Informazioni su dati binari

Tipo di immagine
Grandezza del file
Tipo di file
Risoluzione
Referenza nazionale
Data in cui è stata scattata l'immagine
Luogo in cui è stata scattata l'immagine
Immagine più importante
Qualità per il processo di automazione
Qualità per l'utente
Caratteristica fisica visibile
Immagine della persona
Mandato d'arresto europeo/documento d'identificazione
Immagine/documento d'identità scansionati
Profilo del DNA
Immagine di oggetto

2.1.4 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni ai fini del ritorno e della non ammissione e del divieto di soggiorno

Decisione o sentenza
Riferimento alla decisione
Indicazione che precisa se la decisione di rimpatrio riguarda un cittadino di uno Stato terzo che costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza nazionale.
Tipo di reato
Data del termine per la partenza volontaria
Indicazione che precisa se l'esecuzione della decisione di rimpatrio è stata sospesa

Divieto d'entrata, se del caso

2.1.5 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni di persone scomparse e persone bisognose di protezione

Autorità segnalante

Decisione o sentenza

Categoria

Tipo scomparsa

DNA (solo per l'art. 32 cpv. 1 lett. a)

2.1.6 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni di persone ricercate sconosciute

Tipo di reato

2.2 Segnalazioni di oggetti

2.2.1 Documento d'identità vergine

Numero del documento d'identità

Categoria

Stato

Numero di serie (range)

Status del documento

2.2.2 Arma

Numero dell'arma

Categoria

Marca

Modello

Calibro

Altro numero 1 e altro numero 2

RFID set ID⁷⁸

Numero del tag RFID

2.2.3 Documento d'identità

Numero del documento

Numero del documento 2

Categoria

Stato

Rilasciato a

Rilasciato il

Cognomi

⁷⁸ RFID: Radio frequency identification (tecnologia d'identificazione tramite radio-frequenza)

Nomi
Data di nascita
Sesso
Numero e Paese di registrazione della persona
Furto/Perdita
Status del documento

2.2.4 Banconota

Numero della banconota
Numero della banconota 2
Numero fissato
Valuta
Valore nominale
Numero di serie (range)
Osservazione

2.2.5 Veicolo

Categoria
Marca
Modello
Stato
Colore
Anno di produzione
Targa
Numero d'identificazione (VIN) del veicolo
Altro numero 1 e altro numero 2
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento

2.2.6 Apparecchiatura industriale

Categoria
Marca
Modello
Stato
Colore
Numero di serie
Numero di flotta
Numero del motore
Altro numero 1 e altro numero 2
Capacità del motore
Marca del motore
Numero d'immatricolazione
RFID set ID
Numero del tag RFID

VIN

Avvertimento

2.2.7 Aeromobile

Categoria

Marca

Modello

Stato

Colore

Compagnia aerea

Numero di serie

Codice di registrazione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
(Codice di registrazione OACI)

Anno

Nome

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Numero di motori

RFID set ID

Numero del tag RFID

Avvertimento

Attributi di un motore di aeromobile

2.2.8 Motore di aeromobile

Numero di serie

Marca

Modello

Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.9 Natante

Categoria

Marca

Modello

Numero d'immatricolazione

N. di certificazione

Stato

Anno

Nome

Colore

Lunghezza (m)

Quantità di motori

Quantità di alberi

Numero di marca

Numero di scafo

Quantità di scafi

Materiale dello scafo

Numero della vela
Numero d'identificazione esterno
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento
Attributi di un motore di natante

2.2.10 Motore di natante

Numero di serie
Marca e numero di serie
Categoria
Marca
Tipo
Anno di produzione
Colore
Potenza del motore
Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.11 Container

Numero del Bureau International des Containers et du Transport Intermodal
(numero BIC)
Altri numeri
Altezza (m)
Larghezza (m)
RFID set ID
Numero del tag RFID
Avvertimento

2.2.12 Targa

Targa
Stato
Furto/perdita
Status della targa

2.2.13 Mezzi di pagamento diversi dai contanti

International Securities Identification Number (ISIN-Number)
Numero del conto
Numero di serie (Range)
Valuta
Valore nominale
Categoria
Rilasciato da
Rilasciato il

Data di scadenza
Serie
Ufficio di pagamento
Codice d'identificazione bancaria (BIC, Bank Identifier Code)
Giurisprudenza
Importo originario
Mercato valutario
Unit
Osservazione
Furto/perdita

2.2.14 Licenza di circolazione

Numero di licenza 1
Numero di licenza 2
Categoria
Stato
Rilasciata a
Rilasciata il
Cognomi
Nomi
Sesso
Data di nascita
Marca
Modello
Targa
VIN
Furto/perdita
Status della licenza

2.2.15 Oggetto della tecnologia dell'informazione

Tipo
Marca
Modello
Numero di serie
Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.16 Parti identificabili di veicoli a motore

Tipo
Marka
Numero d'identificazione del veicolo (VIN, Vehicle Identification Number)
Numero di serie
Colore
Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.17 Parti identificabili di apparecchiature industriali

Tipo

Marca

Numero d'identificazione dell'apparecchiatura (VIN, Vehicle Identification Number)

Numero di serie

Colore

Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.18 Altri oggetti identificabili di altro valore

Tipo

Marca

Modello

Numero di serie

Altro numero 1 e altro numero 2

Incisione

Materiale

Contrassegno di sicurezza

...

Allegato 4
(Art. 26 cpv. 2 e 3)

Informazioni supplementari relative alle segnalazioni per l'arresto ai fini dell'estradizione

1 Identità

Cognomi
Nomi
Cognomi alla nascita
Cognomi utilizzati precedentemente
Data di nascita
Luogo e Paese di nascita
Sesso
Nazionalità
Pseudonimo
Identità usurpate

2 Ulteriori informazioni sull'identità

Luogo di domicilio / ultimo indirizzo conosciuto
Lingue parlate o comprese dalla persona
Descrizione della persona ricercata, comprese le caratteristiche fisiche inalterabili o altri dati biometrici
Fotografie
Impronte digitali
Impronte palmari e del profilo della mano
Stato di rilascio del passaporto o del documento d'identità
Numero del documento d'identità
Data di rilascio

Luogo di rilascio
Autorità di rilascio
Data di scadenza
Cognome e nome del padre
Cognome e nome della madre

3 Informazioni sul mandato d'arresto/sulla sentenza

Mandato d'arresto, sentenza passata in giudicato ed esecutiva o documento dal medesimo effetto giuridico
Data del mandato d'arresto
Denominazione dell'autorità/del tribunale che ha emesso il mandato o pronunciato la sentenza
Indirizzo
Numero del fascicolo/numero di riferimento
Data della sentenza o del documento dal medesimo effetto giuridico
Pena massima comminata
Pena inflitta
Pena rimanente da scontare
Misure
Durata della pena o della misura
Liberazione condizionale, successo del periodo di prova, revisione della sentenza penale
Sentenza contumaciale, informazioni sulla sentenza contumaciale, garanzie legali

4 Informazioni sui reati

Numero di reati
Data/periodo di commissione dei reati
Luoghi dei reati
Descrizione dei fatti
Grado di partecipazione (autore principale, coautore, complice, altro)

Disposizioni di legge applicabili
Qualificazione giuridica dei reati
Conseguenze del reato

5 Ulteriori informazioni

Altre circostanze pertinenti inerenti al caso
Informazioni sulla confisca di beni patrimoniali
Descrizione dei beni patrimoniali (compresa la loro ubicazione)

6 Informazioni specifiche sull'Autorità centrale (UFG)

Denominazione dell'Autorità centrale
Indirizzo/casella postale
Persona di contatto
Numero di telefono
Numero di fax
E-mail

7 Allegati

Formato del file
Nome del file

8 Altre informazioni

Collegamenti con altre segnalazioni
Avvisi di pericolo (persona armata, violenta, in fuga, a rischio di suicidio, pericolo per sicurezza pubblica, persona coinvolta in reati di terrorismo)

Informazioni supplementari relative alle segnalazioni ai fini del rimpatrio

Il cittadino di Stato terzo è stato identificato

Ora e luogo del controllo

Il cittadino di Stato terzo ha lasciato il territorio degli Stati Schengen.

Il cittadino di Stato terzo è Stato oggetto di una misura di allontanamento.

Informazioni supplementari relative alle segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d'indagine o di un controllo mirato

Luogo, ora e motivo del controllo mirato o del controllo d'indagine

Itinerario e luogo di destinazione

Accompagnatori della persona o occupanti del veicolo, del natante o dell'aeromobile oppure accompagnatori del titolare del documento ufficiale vergine o del documento d'identità per i quali può essere stabilito un legame con l'oggetto segnalato.

Oggetti trasportati

Oggetti o mezzi di pagamento diversi dai contanti utilizzati

Circostanze in cui sono stati identificati la persona, gli oggetti o i mezzi di